



INPS - Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it

Ministero del Lavoro - Direzione Generale
politiche previdenziali e assicurative
dgprevidenza@pec.lavoro.gov.it

Ministero della Salute – Direzione Centrale
Segreteria Generale
seggen@postacert.sanita.it

Ferrovie dello Stato S.p.A.
segreteriaacdaf@pec.fsitaliane.it

Genova,03.02.2020

Oggetto: data di emissione del certificato di malattia. Lavoratori turnisti.

Da qualche tempo, i lavoratori del gruppo FSI ricevono comunicazione aziendali, dopo 30-60 gg. dall'accaduto, da cui apprendono che i loro certificati di malattia non sono validi per il primo giorno, in quanto rilasciati il giorno successivo e non integrati con le dizioni stabilite. Di conseguenza, i lavoratori, non percepiscono le relative indennità economiche e si trovano esposti a sanzioni disciplinari per assenza arbitraria.

Un veloce approfondimento ha fatto emergere che si tratta di disposizioni preesistenti.

Con lettera circolare FS-DCRUO-PEG\A0011\P\2018\0000727 del 9/8/2018, la Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione Pianificazione e Gestione del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha diramato una disposizione avente ad oggetto "INPS - Guida in materia di certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori" (all.), con espresso riferimento alla "Guida sulla certificazione telematica e le visite mediche di controllo per i lavoratori pubblici e privati" che l'INPS aveva reso disponibile sul proprio portale.

Il 2° cpv. del punto 1.1 della summenzionata disposizione, dopo aver ricordato che il certificato di malattia telematico deve essere redatto lo stesso giorno in cui inizia l'assenza per malattia, precisa che: "L'INPS prevede una residuale deroga a tale regola generale qualora la visita medica avvenga presso il domicilio del lavoratore e il medico certificatore non abbia potuto inoltrare immediatamente il certificato medico telematico. In tal caso, lo stesso certificato, dovrà essere inoltrato eccezionalmente, al massimo, entro il giorno successivo a quello di effettuazione della visita".

A pag. 4 della guida pubblicata dall'Istituto previdenziale in indirizzo, viene precisato che il medico "... per legge non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita. Solo se si tratta di certificato redatto a seguito di visita domiciliare, l'Inps riconosce anche il giorno precedente alla redazione (solo se feriale), quando espressamente indicato dal medico. Tieni presente, inoltre, che il tuo datore di lavoro potrebbe ritenerti assente ingiustificato nei giorni non riconosciuti dall'Inps."

In ogni caso, dall'esame delle disposizioni emerge che il vincolo di certificare l'inabilità al lavoro lo stesso giorno dell'inizio della malattia viene indistintamente applicato a tutti i lavoratori, compresi i turnisti che possono iniziare il lavoro fino a poco prima della mezzanotte (ad es. il personale dei treni che potrebbe iniziare il lavoro anche alle ore 23,59);

A pag. 2 della stessa guida INPS viene chiarito che “Nei giorni festivi e prefestivi devi rivolgerti al medico di Continuità assistenziale per il rilascio del certificato di malattia sia per eventi insorti nei suddetti giorni sia per giustificare la continuazione di un evento certificato sino al venerdì”.

Ebbene, ancorché il medico di continuità assistenziale rilasci il certificato di malattia anche in casi diversi da quelli indicati a pag. 2 della suddetta guida è indubbio che un lavoratore turnista, inabile al lavoro, qualora non abbia la necessità di un' urgente consultazione medica, viene sottoposto a degli obblighi stringenti in termini di tempo; obblighi che, nelle descritte condizioni, possono risultare particolarmente onerosi, specie se si considera che non tutti abitano in grandi centri o in luoghi vicini ai locali del medico di continuità assistenziale.

Peraltro, l'accesso al medico di continuità assistenziale o al Pronto Soccorso per ragioni non urgenti sottrae alla pubblica utilità una importante risorsa medica che, se impegnata inutilmente, non può intervenire tempestivamente dove sarebbe invece più necessario. Inoltre, a discapito dei lavoratori bisogna considerare che una prestazione in regime di pronto soccorso identificata con codice bianco, porta questi ad affrontare l'onere economico del ticket.

Per quanto sopra significato sarebbe a nostro avviso necessario estendere l'emissione della certificazione al giorno successivo per il personale turnista o comunque per tutti quei lavoratori che nel primo giorno di malattia dovevano iniziare la prestazione a partire dal pomeriggio e fino alle ore 23,59.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Per l'Esecutivo Nazionale
catalano@associazione.cat.it

Antonino Catalano
